

6.11.2023

Il Funzionario A.U.P.P.

Giovanni Volpe



Procura della Repubblica di Roma

AI TRIBUNALE DEI MINISTRI

Il Pubblico Ministero dott. Rosalia Affinito, Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma, visti gli atti del procedimento n. 44432/23 noti, in relazione ai reati di cui agli articoli 443, 445, 374 bis, 479, 575 c.p. commessi a Roma in data antecedente al dicembre 2021, nei confronti di: Speranza Roberto, Nicola Magrini

RILEVATO CHE

Il presente procedimento origina dalla querela sporta in data 14 maggio 2023 dal Comitato Ascoltami, dall'Associazione operatori sicurezza associati-APS, da Porto Antonio, in qualità di segretario generale provinciale Caserta e regionale Campania dell'O.S. Libertà e sicurezza della Polizia di Stato, dal Sindacato finanziari democratici e da Bianca Laura Granato, già Senatrice della Repubblica nella XXVIII legislatura, in relazione a fatti connessi al contrasto della emergenza pandemica da Covid-19.

Nell'atto di querela si rappresenta come Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA) sia stata incaricata dal Governo, attraverso il D.l. 23/2020, di occuparsi, durante tutto il periodo dell'emergenza pandemica (31 gennaio 2020-31 marzo 2022), della sperimentazione clinica dei medicinali, con obbligo di riferire al Comitato Tecnico Scientifico, alla Protezione Civile, al Ministero della Salute e a quello dell'economia.

Altresì l'AIFA, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, ha autorizzato in via condizionata l'immissione in commercio nel territorio nazionale di cinque diversi sieri vaccinali anti Covid-19 e segnatamente: il 23 dicembre 2020 il vaccino Comirnaty di Pfizer-Biontech; il 7 gennaio 2023 Spikevax di Moderna; il 30 gennaio 2023 il prodotto di Astrazeneca; il 27 aprile 2021 il vaccino di Johnson&Johnson e, infine, il 23 dicembre 2021 Nuvaxovid di Novavax. Tali autorizzazioni seguivano l'appalto centralizzato sottoscritto dal Consiglio dei Ministri della Salute europei in data 12 giugno 2020 per l'acquisto per conto di tutti i paesi membri dell'Unione dei vaccini contro il Covid-19.

L'accesso ai contratti di acquisto dei vaccini stipulati dalla Commissione Europea veniva richiesto, attraverso lo strumento del F.O.I.A. dall'associazione Avvocati Liberi, sia al Ministero della Salute, sia all'AIFA. Tuttavia, l'accesso veniva negato dall'Unità per il Completamento della campagna vaccinale che opponeva il segreto per tutelare negoziati sensibili e informazioni commerciali (docs. 7 e 8 allegati alla querela).

Pertanto tali contratti non erano resi conoscibili e restavano nell'esclusiva disponibilità del Ministero della Salute.

Contestualmente, la Legge n. 178/2020 all'articolo 1, comma 457, conferiva al Ministero della Salute il compito di adottare il Piano Strategico Nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, stanziando una dotazione di 400 milioni di Euro per l'acquisto dei vaccini. Tuttavia il SARS.CoV-2 è l'agente patogeno, il virus, mentre il COVID-19 è la malattia eventualmente da esso cagionata.

Ciononostante, il Piano Strategico Nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, adottato il 2 gennaio 2021, erroneamente indicava la dicitura "vaccinazione anti sars-cov-2/covid-19" così simulando una sovrapposibilità tra il virus e la relativa malattia e inducendo i cittadini a vaccinarsi contro il virus, quando invece i cinque farmaci autorizzati sono vaccini contro la malattia Covid-19.

Tale erronea e fuorviante indicazione, secondo quanto riferito dai denunciati, veniva reiterata nel decreto legge 44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 76/2021, che introduceva, con efficacia immediata, dal primo aprile 2021 l'obbligo di vaccinazione degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori del settore al fine di prevenire l'infezione da SARS-CoV-2. Il medesimo obbligo veniva poi esteso, nei mesi successivi, a tantissime altre categorie di lavoratori e, infine, a tutti i cittadini di età superiore ai cinquanta anni. Altresì venivano previste gravi sanzioni in caso di inadempimento di tale obbligo, compresa la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.

La denuncia poi espone le emergenze evidenziate dall'inchiesta giornalistica della trasmissione televisiva "Fuori dal Coro", dell'emittente Rete 4, pubblicate a partire dal 14 marzo 2023. Nel corso delle puntate della trasmissione sono stati pubblicati documenti e atti interni dell'AIFA e relativi ai fatti sopra menzionati.

In particolare, venivano mostrate *email* interne in cui si evidenziava come i pazienti fragili rientrassero tra le popolazioni non studiate e che quindi per essi non vi fossero studi sufficienti in ordine alla efficacia dei vaccini. Ciononostante, tale carenza di dati veniva taciuta dall'AIFA e, come detto, anche i pazienti fragili venivano sottoposti all'obbligo vaccinale, così esponendoli a gravi e sconosciuti rischi.

Ancora, in altre email interne tra personale dell'AIFA, si riscontrava una assenza di produzione di anticorpi in molti soggetti vaccinati e quindi un sostanziale fallimento della vaccinazione; ciononostante anche tale dato veniva taciuto dall'Agenzia e allo stesso modo il progetto Vigicovid, con il quale si sarebbe dovuto monitorare lo status dei pazienti vaccinati, veniva cancellato, così violando nuovamente i doveri di correttezza, imparzialità e trasparenza che regolano l'attività amministrativa.

Nel dicembre 2021 l'AIFA autorizzava poi la vaccinazione, tramite il Corminaty di Pfizer/biontech, dei bambini di età tra i 6 e i 12 anni, senza tuttavia che vi fossero i necessari studi clinici preventivi, ma solo studi statistici relativi ai pazienti vaccinati negli USA, e senza considerare le numerose segnalazioni di reazioni avverse al vaccino (in quel momento di oltre 158.000 casi), ed anzi eliminando, nella versione definitiva del sesto rapporto di farmacovigilanza sulle reazioni avverse da vaccinazione, il riferimento a diversi casi di reazioni avverse al vaccino.

Similmente la vaccinazione delle donne in gravidanza veniva autorizzata nell'autunno 2021, nonostante la previsione opposta di divieto di vaccinazione contenuta in una circolare del 24 dicembre 2020 del Ministero della Salute e l'indicazione dell'Agenzia Europea del Farmaco (EMA) circa l'assenza di informazioni sufficienti su tale campione di popolazione.

Quanto alla vaccinazione attraverso il vaccino di Astrazeneca, venivano poi pubblicate comunicazioni interne all'AIFA, tra cui alcune del Direttore Generale Nicola Magrini, in cui deliberatamente si decideva di omettere o nascondere l'elevato numero di segnalazioni ricevute di reazioni avverse. Mentre, per l'autorizzazione alla vaccinazione eterologa, essa veniva autorizzata in assenza di studi d'interazione e senza considerare che il vaccino di Moderna venisse indicato dallo stesso produttore come inidoneo a fungere da richiamo per diversi sieri. Lo stesso è avvenuto per l'autorizzazione alla quarta dose, anch'essa emessa in assenza di preventivi studi e, anzi, con l'indicazione da parte dei produttori di due sole dosi inoculabili.

L'inchiesta giornalistica pubblicava poi delle email inviate dal D.G. Magrini il quale, nell'ambito delle indagini giudiziarie scaturite dal decesso del militare Stefano Paternò il 9 marzo 2021, a poche ore dall'emissione di una richiesta di decreto di sequestro di dosi del vaccino Astrazeneca del medesimo lotto cui apparteneva quella inoculata la militare, dopo averne discusso con il Ministro della Salute, scriveva una email al PM che l'aveva richiesto invitandolo a valutare di sospendere temporaneamente la richiesta, al fine di consentire all'AIFA di definire il nesso causale, così interferendo in modo illecito, secondo la prospettazione dei denunciati, con l'attività dell'Autorità Giudiziaria.

Ancora, in altre e mail interne all'Agenzia si riscontrava come lo stesso Magrini avrebbe bloccato l'invio di richieste di autopsie di pazienti deceduti a seguito di vaccinazione con Astrazeneca, nonostante il dovere di acquisirle imposto all'AIFA nell'ambito della sua attività istituzionale di farmacovigilanza.

Similmente il D.G. avrebbe indicato di sottostimare il numero di reazioni avverse da indicare nel Rapporto sulla Sorveglianza n. 4 dei vaccini Covid-19, nonché di far redigere grafici errati e far omettere informazioni sui casi di reazioni avverse, con il fine di non portare a conoscenza della popolazione i rischi della vaccinazione.

In conclusione, la querela presentava ravvisava la penale responsabilità del Direttore Generale di AIFA Nicola Magrini, in concorso con altri funzionari dell'Agenzia e con il Ministro della Salute Roberto Speranza, in ordine al delitto di falso ideologico di cui all'articolo 479 c.p. avendo omesso o alterato dati e comunicazioni così falsamente rappresentando l'efficacia e la sicurezza dei vaccini anti Covid. In particolare avrebbe omesso di informare circa le carenze istruttorie e di studi clinici sull'efficacia vaccinale, ordinato a amministrazioni regionali di non pubblicare dati di farmacovigilanza, alterato o omesso informazioni sul fallimento vaccinale dei sieri e sulle segnalazioni di effetti avversi (gravi, gravissimi e mortali).

Inoltre, individuava la commissione, da parte dei medesimi soggetti, del reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria di cui all'art. 374 bis c.p., avendo alterato le risultanze degli atti di farmacovigilanza e falsamente dichiarando la veridicità e completezza dei dati, così alterando le emergenze di diversi procedimenti

giudiziari, tra cui quello di legittimità costituzionale conclusosi con la sentenza n. 14/2023 della Corte costituzionale.

Ancora, si evidenziava la commissione da parte di Nicola Magrini e del Ministro Roberto Speranza del delitto di corruzione per l'esercizio della funzione avendo gli stessi asservito la loro alta funzione agli interessi delle case farmaceutiche produttrici dei vaccini, avendo, come detto, autorizzato vaccinazioni senza previ studi e successivamente celato i dati delle reazioni avverse, nonché avendo cercato di interferire con il procedimento giudiziario relativo alla morte di Stefano Paternò. Altresi avrebbero autorizzato l'acquisto di 20 milioni di dosi di Moderna, come quarta dose, ad un prezzo di 26,00 Euro ciascuna (quindi per complessivi 520 milioni di Euro), quando il prezzo corretto sarebbe di 22,00 Euro ciascuna, si come stimato dall'Osservatorio dei conti pubblici italiani dell'Università Cattolica del Sacro Cuore diretto da Carlo Cottarelli. In relazione a tale fattispecie, tuttavia, non veniva disposta l'iscrizione nel registro delle notizie di reato in quanto difettanti gli elementi oggettivi e segnatamente il *pactum sceleris* e la controprestazione di cui avrebbero beneficiato i pubblici ufficiali.

Veniva poi ravvisata la sussistenza dei delitti di omicidio e lesioni personali di cui agli articoli 575 c.p. in capo al Ministro Speranza e al D.G. Magrini per aver autorizzato la diffusione di vaccini anti Covid che hanno prodotto effetti gravi, gravissimi e anche mortali in un numero elevati di casi nella popolazione nazionale. Essi avrebbero invero imposto coattivamente la somministrazione di farmaci sperimentali e non adeguatamente studiati. Altresi, nonostante fossero a conoscenza dei numerosi casi di reazioni avverse (608 decessi post vaccinazione indicati nel 9° rapporto di sorveglianza della vaccinazione pubblicato da AIFA nel settembre 2021 ed un tasso di 17 eventi gravi di reazioni avverse ogni 100.000 dosi somministrate), non ne hanno vietato la diffusione. Addirittura, pur stimando in oltre 55.000 le possibili morti derivanti dalla vaccinazione, così come indicato nel Rapporto di Sorveglianza n. 5 del 27 maggio 2021 dell'AIFA, hanno imposto come obbligatoria per la gran parte della popolazione la vaccinazione anti Covid.

In fine, si evidenziava la sussistenza delle fattispecie delittuose di commercio o somministrazione di medicinali guasti o in modo pericoloso per la salute pubblica di cui agli articoli 443 e 445 c.p., essendo stati autorizzati vaccini contro la malattia Covid 19, a fronte di una previsione e una spesa disposta contro il virus SARS-CoV-2, con una efficacia anti-contagio in ogni caso non superiore a sei mesi; avendo disposto la somministrazione di farmaci scaduti, avendo l'AIFA il 4 ottobre 2021 esteso la data di scadenza di Comirnaty da sei a nove mesi (nonostante l'indicazione avversa del produttore Pfizer); avendo infine autorizzato l'inoculazione di vaccini sperimentali, senza adeguati studi clinici preventivi specialmente nei confronti dei pazienti fragili, delle donne in stato di gravidanza e dei minori di anni 12.

RITENUTO CHE

La notizia di reato da cui scaturisce il presente procedimento non appare fondata, in relazione alle fattispecie delineate di cui agli articoli 443, 445, 374 bis, 575 c.p. 479 c.p.

In via preliminare va evidenziato che tutte le scelte compiute nella autorizzazione dei vaccini e nelle attività di monitoraggio e vigilanza, sono state svolte di concerto tra vari soggetti istituzionali nazionali e sovranazionali, al fine esclusivo di fronteggiare l'eccezionale ondata di contagi derivante dal virus SARS-CoV-2 e non risulta siano state perseguite finalità di alcun altro genere, né, in particolare, che ci sia stata la volontà di mettere in pericolo la salute della popolazione o di alcune specifiche categorie (pazienti fragili, minori o donne in stato di gravidanza in particolare), ma anzi proprio l'assoluta preminenza di tutelarla ha imposto l'evidente necessità di accelerare il più possibile le vaccinazioni, a fronte dell'alta contagiosità del virus e dell'elevatissimo numero di persone infette e gravemente malate che ha prodotto.

Difatti, non appare superfluo rimarcare come, a fronte degli indicati casi di reazioni avverse, anche gravi e gravissime, al momento dei fatti, nell'autunno-inverno 2021, il numero di persone contagiate e di morti da Covid-19 fosse ancora elevato e la vaccinazione apparisse lo strumento più efficace per contrastare la pandemia e come tale, da incentivare, nonostante il fisiologico numero di casi di reazioni avverse.

Non va sottaciuto che il contrasto al virus ha imposto persino misure restrittive della libertà personale, giustificate solo in ragione dello stato di emergenza esistente su tutto il territorio nazionale, che reso necessaria l'attuazione di misure eccezionali di contenimento degli spostamenti della popolazione e di distanziamento sociale; soprattutto, per quel che qui rileva, sono stati conferiti poteri eccezionali e ampiamente discrezionali in capo al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità, al Comitato Tecnico Scientifico e all'Agenzia Italia per il Farmaco.

Nell'ambito di tale contesto eccezionale e nell'esercizio di tali poteri del tutto straordinari i soggetti ora menzionati hanno dovuto assumere decisioni di vitale importanza al fine di salvaguardare il più possibile la salute collettiva, con ciò dovendo sacrificare altri interessi primari e di rango costituzionale come ad esempio la libertà di circolazione e di autodeterminazione terapeutica, così imponendo ad esempio la vaccinazione obbligatoria per larga parte della popolazione nazionale. Imposizioni che sono state ritenute legittime dalla Corte costituzionale con sentenza del 1 dicembre 2022

Tutte queste attività appaiono, dunque, svolte nel rispetto dei limiti, anche di rilievo penale, rispettivamente previsti e in ogni caso hanno visto l'adozione di provvedimenti e atti rientranti in tali compiti e ampiamente motivati.

Ed in particolare, la necessitata corsa alla vaccinazione non ha sottratto l'AIFA e il Ministero dallo svolgere ricerche preliminari all'autorizzazione dei singoli vaccini e dall'integrarle con studi anche statistici e derivanti dai risultati ottenuti in altri paesi, così motivando i propri provvedimenti e giustificando l'autorizzazione alla vaccinazione ovvero, in altri casi, la sua imposizione per altre categorie di soggetti. Lo stesso può dirsi per la decisione di prorogare la durata dei vaccini prodotti da Pfizer/Biontech che appare ampiamente e legittimamente giustificata dalle medesime argomentazioni e comunque rientrante nei compiti affidati all'AIFA per il contrasto della crisi pandemica.

Nel dettaglio, non si ravvisano gli elementi oggettivi e soggettivi delle fattispecie di commercio o somministrazione di medicinali guasti o in modo pericoloso per la salute pubblica; di omicidio doloso, di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria ex 374 bis e neppure di falso in atto pubblico.

In relazione alle ipotesi di commercio o somministrazione di medicinali guasti o in modo pericoloso per la salute pubblica di cui agli articoli 443 e 445 c.p., si rileva come fosse nella piena legittima discrezionalità del Ministero della Salute, dell'AIFA e delle altre istituzioni coinvolte decidere di acquistare, a fronte della autorizzazione e dello stanziamento di fondi per contrastare il virus SARS-CoV-2, vaccini contro la malattia da esso cagionato: il Covid-19. Ciò in quanto solo in relazione alla malattia, e non anche contro il virus, erano (e sono oggi) disponibili dei sieri efficaci e in quanto l'evidente obiettivo della campagna vaccinale fosse rendere progressivamente meno dannosi sulla popolazione gli effetti del contagio e quindi i rischi di patologie gravi o financo mortali. Non potendo invero azzerare il numero dei contagi, il decisore tecnico-politico ha in modo del tutto lecito cercare di renderli il più possibili innocui e quindi far crescere il più possibile il numero dei pazienti contagiati asintomatici.

Analoghe considerazioni possono essere svolte anche in relazione all'autorizzazione alla vaccinazione dei pazienti fragili, dei minori e delle donne in stato di gravidanza. Ad esse si aggiunge quanto già esposto circa la necessità di fronteggiare con strumenti limitati ad una situazione del tutto eccezionale quale la pandemia da Covid-19, che ha imposto l'onere di accelerare tutti i procedimenti di sperimentazione, studio e autorizzazione dei vaccini, al fine di immunizzare nel più breve tempo possibile il più elevato numero di persone, così diminuendo il numero di pazienti contagiati con sintomi gravi o gravissimi.

Ed inoltre occorre considerare che molte informazioni sulla sperimentazione erano facilmente reperibili su fonti aperte e sui siti internet delle case farmaceutiche.

Quanto ai ravvisati delitti di omicidio e lesioni personali, occorre evidenziare come tutti i soggetti individuati nella querela e nell'inchiesta giornalistica abbiano agito per l'esclusivo fine di tutelare la salute collettiva della popolazione e nell'ambito delle attività e delle prerogative istituzionali delle rispettive amministrazioni e, giammai, per fini individualistici, specialmente dolosi.

Conseguentemente, non solo non si ravvede l'elemento soggettivo del dolo dei delitti di omicidio e di lesioni personali (essendo stata la vaccinazione imposta e mantenuta per fini esclusivamente terapeutici e preventivi dei contagi), ma altresì proprio l'opzione della vaccinazione di massa appariva la scelta obbligata per fronteggiare la pandemia, in considerazione anche delle previsioni a livello europeo e internazionale e dell'impossibilità di mantenere il distanziamento sociale per periodi troppo prolungati.

Quanto alla riferita ipotesi di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria di cui all'articolo 374 bis c.p., essa è assolutamente inconferente essendo riferita alla falsità di documenti relativi a trattamenti riservati al condannato o all'imputato

Im relazione alla denuncia per l'ipotesi di cui all' articolo 479 c.p. , rispetto alla falsità dei dati diffusi e contenuti nella relazione annuale dell'AIFA, si ritiene che la

allegazione di singole mail interne estrapolate dal contesto generale , non consente di apprezzarne il contenuto in modo rilevante quale serio indizio della volontà di sottacere dati rilevanti nei documenti ufficiali; piuttosto emerge la volontà di individuare la corretta ed equilibrata modalità di informazione ai cittadini in ordine alla efficacia dei vaccini in un momento di grave crisi sanitari a livello mondiale.

Non pare che, al di là di strategie di comunicazione e di raccolta dei dati, dalla documentazione allegata alla querela non emerge una preordinata volontà di sottacere dati rilevanti e dolosa volontà di attestare in documenti ufficiali dati oggettivamente contrari al vero , al fine di raggiungere lo scopo di indurre tutta la popolazione alla vaccinazione

Alla luce di tali argomentazioni, il Pubblico Ministero, propone l'archiviazione del procedimento.

Roma, 2 novembre 2023



IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott.ssa Rosalia Affinito)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rosalia Affinito".

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Francesco Lo Voi

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Francesco Lo Voi".